

*Dal deposito del decreto ingiuntivo si applicano gli
interessi legali "maggiorati"*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 febbraio 2015 (est. G. Buffone)

**INTERESSI LEGALI – INTERESSI LEGALI “MAGGIORATI” EX ART. 1284
COMMA VI C.C. (L. 132/2014) – DECORRENZA DALLA “DOMANDA
GIUDIZIALE” – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
QUALIFICABILITÀ IN TERMINI DI “DOMANDA GIUDIZIALE” AI FINI
DEGLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1284 COMMA IV C.C. - SUSSISTE**

*Il ricorso per ingiunzione (art. 633 c.p.c.) va qualificato come
domanda giudiziale. Ne consegue che, anche alla richiesta intesa
ad ottenere una ingiunzione di pagamento può essere applicato
l’art. 1284, comma IV c.c. (interesse cd. maggiorato): pertanto, se
le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal
momento in cui è depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il
saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002).*

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
SPA
preso atto della documentazione versata in atti e ritenuta la competenza
di questo Ufficio,
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed
esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti
c.p.c.;

rilevato che: la ricorrente produce documentazione attestante un credito
verso il resistente di euro 10.000 per rate di premio scadute e non
corrisposte. Richiede ingiungersi il pagamento della somma sopra citata e
richiede l'applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c. Come noto, non è in
dubbio (in difetto di previsione in tal senso) la qualificabilità del ricorso
per ingiunzione come domanda giudiziale (Cass. Civ., sez. II, sentenza 16
gennaio 2013 n. 951). Peraltro, una interpretazione restrittiva
dell'articolo citato contrasta con la stessa scelta del legislatore di avere
previsto, espressamente, l'applicazione degli interessi maggiorati anche
all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale (art. 1284 comma V
c.c.). Anche alla domanda intesa ad ottenere una ingiunzione di
pagamento, pertanto, può essere applicato l'art. 1284, comma IV c.c.
(come risultante per effetto delle modifiche apportate dall'art. 17, comma
1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L.
10 novembre 2014, n. 162), disposizione efficace dall'11 dicembre 2014 (il
ricorso è stato depositato il 28 gennaio 2015). La disposizione in esame

prevede che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002), *rilevato* che, al momento della liquidazione, sono entrate in vigore le nuove tariffe forensi (DM 10 marzo 2014 n. 55) che vanno dunque applicate ex art. 28 (*le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalle Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406),

PER QUESTI MOTIVI
INGIUNGE a

CCC

di pagare a SPA per le causali di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di Euro 10.000,00
2. gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002), con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo,
3. le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in Euro 800,00 per compenso ex DM 55/2014, in Euro 145,50 per esborsi, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario ex art. 2 Dm 10 marzo 2014 n. 55 (in misura pari al 15%),

AVVERTE

il debitore ingiunto che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

Deciso in Milano, in data 13 febbraio 2015

Il giudice
dr. Giuseppe Buffone